

Sabato 22/06/2024 • 06:00

FISCO CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

Attività produttiva in Paese extra-UE: quando è legittima la delocalizzazione

È legittima la delocalizzazione di un'**attività produttiva** in un altro Paese extra-UE, se l'obiettivo è quello di evitare l'applicazione di un **dazio supplementare**, purché non vi sia una manipolazione dell'**origine doganale**. A stabilirlo sono le **conclusioni dell'Avvocato generale** presso la Corte di Giustizia UE nella causa C-297/23.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di [Tatiana Salvi](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Il caso

La Società americana, nota in tutto il mondo per le proprie motociclette, è stata coinvolta in una vera e propria guerra dei dazi tra Stati Uniti e Unione europea. Nel 2018, gli USA hanno adottato alcuni **dazi supplementari** (pari al 25 e 10%) sulle **importazioni di acciaio** e alluminio originari dell'UE. In risposta alla misura restrittiva introdotta dagli USA, la **Commissione europea** ha adottato un **dazio supplementare** sui motocicli provenienti dagli Stati Uniti (pari al 25% e poi al 50%).

I nuovi dazi avrebbero avuto un impatto notevole sui costi di produzione di Harley Davidson, per un valore stimato di circa 2.200 dollari per ogni motociclo e per un importo complessivo compreso tra i 90 e i 100 milioni.

Al fine di evitare l'applicazione dei nuovi **dazi doganali**, la Società ha deciso di delocalizzare la propria produzione in Thailandia. La Commissione europea, tuttavia, ha negato il riconoscimento dell'origine thailandese, ritenendo che lo scopo principale del trasferimento della produzione non fosse "**economicamente giustificato**", in quanto volto a evitare l'applicazione dei dazi imposti dall'Unione europea.

Il Tribunale europeo, con la sentenza 1° marzo 2023, T-324/21, ha respinto il ricorso di **Harley Davidson**, fornendo un'interpretazione restrittiva del concetto di lavorazione "economicamente giustificata", idonea a determinare l'**origine doganale** non preferenziale del prodotto. In particolare, secondo i giudici europei, la lavorazione in Thailandia, per quanto reale, non poteva considerarsi economicamente giustificata, trattandosi di una delocalizzazione finalizzata a evitare i **dazi supplementari UE**.

L'articolo 33 RD (Reg. 2446/2015) prevede, infatti, che la trasformazione effettuata in un altro Paese non è economicamente giustificata se lo scopo della stessa è di evitare l'applicazione delle misure specifiche diverse da quelle tariffarie.

Le indagini sull'origine della merce

Occorre rilevare che il caso di specie concerne un'indagine sul **requisito della lavorazione** "economicamente giustificata". L'oggetto della controversia non è, infatti, rappresentato dalla questione se la **società americana** abbia effettuato una reale trasformazione o lavorazione in Thailandia, vale a dire se quest'ultima sia tanto sostanziale, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del **Codice doganale**, da potersi, in linea di principio, ammettere l'origine in Thailandia.

Nel caso Harley Davidson, la produzione è stata effettivamente delocalizzata in un altro Paese extra-UE. L'indagine, pertanto, è volta a rilevare se la **lavorazione realizzata** possa essere definita "economicamente giustificata". In particolare, l'obiettivo è quello di individuare i casi in cui è possibile rinvenire una giustificazione economica dell'operazione che legittimi la **delocalizzazione** (incontrovertibilmente avvenuta nel caso in commento) dell'attività produttiva in un altro Paese extra-UE.

Sul punto, è necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/2446, un'**operazione di trasformazione o lavorazione** effettuata in un altro Paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del Codice doganale unionale.

Le conclusioni dell'Avvocato generale

Le **conclusioni dell'Avvocato generale**, tuttavia, chiariscono che l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/2446 non può essere inteso quale divieto di evitare i dazi. E invero la versione in lingua tedesca di tale disposizione è formulata come **divieto di elusione**. Pur essendo isolata, la versione in lingua tedesca non può essere semplicemente estromessa dalle altre versioni linguistiche, piuttosto, esse vanno interpretate in modo uniforme.

Occorre, inoltre, ricordare che l'articolo 33, paragrafo 1, RD fa discendere dallo scopo di evitare o di eludere il fatto che l'**operazione di trasformazione** o lavorazione in questione non sia considerata economicamente giustificata.

In particolare, la nozione di giustificazione implica l'esistenza di un interesse prevalente giuridicamente riconosciuto. In generale, essa manca nel caso di misure illegittime o di elusione della normativa doganale.

Sul punto, le conclusioni dell'**Avvocato generale** specificano che il semplice fatto di evitare l'applicazione di oneri doganali non è, in quanto tale, né illegittimo, né censurabile, in quanto rientrante nel diritto del soggetto passivo di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua **contribuzione fiscale**. Un'interpretazione della disposizione quale divieto di evitare i **dazi** non comporterebbe, pertanto, una concretizzazione della nozione di giustificazione economica, ma piuttosto la limiterebbe fortemente, in contrasto con il suo significato.

Per considerare una lavorazione "**economicamente giustificata**" dovrà essere accertata, pertanto, l'assenza di manipolazioni dell'origine delle merci importate, allo scopo di eludere l'applicazione di misure di politica commerciale.

Le **conclusioni dell'Avvocato generale** chiariscono, quindi, che tale norma non può essere letta nel senso di contrastare ogni tentativo di **risparmio sui dazi doganali**. Se non vi è una manipolazione dell'origine, infatti, il semplice risparmio sui dazi non configura un'elusione della normativa doganale.

Secondo l'Avvocato generale presso la **Corte di Giustizia**, è pertanto legittimo riorganizzare la propria catena produttiva, per evitare l'applicazione di un nuovo dazio doganale. L'obiettivo di evitare l'applicazione dei dazi è assolutamente lecito e non può essere interpretato automaticamente in un tentativo di elusione della normativa relativa all'origine doganale, in assenza di manipolazioni sull'origine.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.